

FRANCESCO TRAPPELLA*

Dottore di ricerca in Diritto Pubblico (indirizzo penalistico) – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

La revisione (o revoca?) della sentenza estradizionale

The “revisione” of judgment of extradition

È ammissibile la revisione della sentenza che dispone la consegna dell'estraddando in presenza di elementi idonei a sovvertire il quadro fattuale che ha determinato il provvedimento? Esiste un orientamento negativo. L'indagine si propone di considerare argomenti favorevoli anche alla luce dell'elaborazione in tema di “giudicati *rebus sic stantibus*”.

Is it possible the “revisione” of judgement who orders the delivery the extradited when it is evident to overturn the factual background which led to the decision? There is a negative opinion. The survey aims to consider arguments “for” especially in light of the development on the “judgments rebus sic stantibus”.

QUALCHE PREMESSA

In tempi recenti, la corte d'appello di Napoli ha emesso un'ordinanza in tema di estradizione che ha ispirato il presente studio¹. La vicenda interessava un soggetto nei cui confronti erano state ritenute presenti le premesse per la sua estradizione a fini processuali verso il Regno Unito. L'interessato promuoveva richiesta di revisione della sentenza favorevole alla consegna *ex art. 630 c.p.p.*, allegando sia una pronuncia del Consiglio di Stato – che gli aveva negato l'accesso agli atti del procedimento estradizionale custoditi presso il Ministero della

Giustizia, «in relazione alle esigenze di tutela dell'attività di repressione della criminalità e di tutela dell'ordine dalle minacce del terrorismo islamico internazionale»² – sia una decisione del Tribunale di Isernia³ che lo aveva assolto dal reato di calunnia (presumibilmente) ai danni del magistrato inglese di collegamento interessato alla sua estradizione, dopo che questi aveva curiosamente opposto la propria immunità diplomatica alla richiesta del giudice italiano di sentirlo in giudizio.

Secondo il ricorrente le pronunce menzionate avrebbero agevolmente dimostrato che la richiesta di estradizione sarebbe stata promossa dall'autorità inglese al fine di perseguirlo per ragioni politiche

* Il contributo è stato sottoposto alla procedura di revisione in forma anonima.

¹ App. Napoli, Sez. fer., ord., 7 agosto 2012, *inedita*.

² C. St., Sez. IV, 5 giugno 2012, n. 3316, *Foro amm., Cons. Stato*, 2012, 1578.

³ Cfr. trib. Isernia, 6 marzo 2012, *inedita*.

TRAPELLA / LA REVISIONE (O REVOCA?) DELLA SENTENZA ESTRADIZIONALE

e, quindi, in contrasto con l'art. 3, paragrafo 2 della Convenzione europea di estradizione⁴; più in particolare – si legge nell'ordinanza – l'istante avrebbe «tentato di denunciare all'opinione pubblica inglese un caso di tortura ad opera dei servizi segreti britannici in danno di un cittadino tunisino, erroneamente ritenuto (come successivamente accertato) fiancheggiatore del terrorismo islamico internazionale»; il ché avrebbe, poi, suscitato la reazione degli inquirenti d'oltremarica, intenzionati ad ottenere la consegna dell'attuale ricorrente e ad acclararne il coinvolgimento in ambienti terroristici.

La corte napoletana, ricostruiti i caratteri della revisione ed enunciati i profili della sentenza estradizionale – da concepirsi come punto d'arrivo di un procedimento diverso da quello di cognizione, peraltro «non più suscettibile», una volta definitiva, «di alcuna modificazione per l'assenza nel nostro ordinamento processuale di una specifica norma nella quale inquadrare un provvedimento che accolga la domanda presentata»⁵ –, ha respinto la richiesta del ricorrente, pur riconoscendo le nuove circostanze da lui palesate «ben lontane dal ritenersi, ictu oculi, prive di fondamento»⁶.

Il giudice accosta due fattispecie comunque differenti – la sentenza di estradizione e la pronuncia che decide sul merito della domanda penale –, quasi che entrambe siano suscettibili di passare in giudicato, con successiva cristallizzazione dei loro effetti, sostenendo, poi, che le sentenze non avrebbero alcuna affinità sul piano dell'impugnazione straordinaria, giacché il codice prevede la revisione solo per le decisioni di condanna.

Una siffatta conclusione si presenta frettolosa almeno sotto tre aspetti.

In primo luogo occorre recuperare la distinzione tra sentenza sul merito e provvedimenti idonei ad «ovviare ai pericoli che, durante il tempo occorrente per ottenere la tutela giurisdizionale, possono comprometterne il risultato»⁷; s'intende qui per «tutela giurisdizionale» l'obiettivo che l'ordinamento si prefigge per l'attività cognitiva e per quella – successiva ed eventuale – esecutiva. Solo alla decisione di proscioglimento/condanna è riconoscibile l'efficacia di giudicato, essendo gli altri provvedimenti resi in ragione di uno specifico contesto fattuale e, quindi, revocabili al mutare delle condizioni che *ab initio* li

giustificavano. In seconda battuta bisogna rivolgere uno sguardo alle distinte statuizioni giudiziali, notando come sia differenziata la forza preclusiva⁸ che le caratterizza; in particolare, essa è tanto maggiore quanto più ci si avvicina al momento in cui il giudice è chiamato a rendere la decisione sul merito della domanda penale. Altrimenti detto, la massima forza preclusiva è riservata a quella pronuncia che definitivamente statuisce sull'imputazione; mentre le decisioni strumentali al conseguimento di altri obiettivi giudiziari possiedono un attutito effetto stabilizzante e sono revocabili allorquando smettano di essere giustificabili secondo la funzione attribuitale nella fase in cui si collocano.

In ultimo, occorre superare i confini italiani, notando come da diversi anni l'interazione tra ordinamenti nazionale ed europeo imponga di rivalutare concetti come «*ne bis in idem*», «giudicato» e «impugnazione straordinaria». Dalla Corte di Strasburgo, infatti, proviene il monito, tutto rivolto al giudice nostrano, di adeguare le pronunce interne alle prescrizioni della Cedu: il ché può persino insinuare l'ipotesi di una revisione *contra reum*⁹, come accade laddove sia passata in giudicato una sentenza interna di proscioglimento che, ledendo i diritti della persona offesa, abbia disconosciuto una o più delle situazioni giuridiche protette dalla Convenzione.

Ad anticipare le conclusioni dell'indagine, può già affermarsi che la sentenza favorevole all'extradizione diverge dalla decisione sul merito, essendo la sua forza preclusiva sicuramente inferiore a quella tipica della pronuncia di condanna/proscioglimento; al riguardo, è probabilmente più corretto parlare di *revoca* piuttosto che di *revisione*, al sopravvenire di riscontri idonei a modificare il contesto fattuale in cui fu emessa. Sotto altro profilo, il tenore dell'art. 630 c.p.p. – che, è vero, non contempla le sentenze estradizionali – è oggi almeno in parte calmierato dalla normazione sopranazionale, un tempo estranea all'ordinamento interno, ma attualmente parte integrante – e per certi versi preponderante – di esso¹⁰, attendendosi

⁴ È ovviamente la Convenzione europea di estradizione, siglata a Parigi il 13 dicembre 1957.

⁵ Così, App. Napoli, Sez. fer., ord., 7 agosto 2012, cit., nota 1.

⁶ Sempre App. Napoli, Sez. fer., ord., 7 agosto 2012, cit., nota 1.

⁷ Pur con riferimento al civile, Mandrioli, *Corso di diritto processuale civile*, vol. I, *Nozioni introduttive e principi generali*, Editio minor, Torino, ed. 2005, 22.

⁸ In tema di «forza preclusiva» e art. 414 c.p.p., La Gioia, *Brevi note sul meccanismo di riapertura delle indagini preliminari*, Perchinunno (a cura di), *Percorsi di procedura penale*, vol. IV, Milano, 2008, 201, ss.

⁹ In tema, già per un primo approccio e di qualche anno antecedente alla sentenza n. 113 del 2011, molto chiaro Tega, *La revisione del processo penale dopo una sentenza di condanna della Corte di Strasburgo?*, *Quaderni cost.*, 2007, 192, ss.

¹⁰ Tanto da potersi parlare – con attenzione al livello europeo – di «quarto grado di giurisdizione»: così, Iacoviello, *Il quarto grado di giurisdizione: la Corte europea dei diritti dell'uomo*, *Cass. pen.*, 2011, 794, ss.

– si spera – un intervento del legislatore di adeguamento sul punto.

“GIUDICATO” *REBUS SIC STANTIBUS*

Esistono pronunce giudiziarie dotate di una stabilizzazione più fluida rispetto alla decisione sull'accusa, dove l'intervento del *novum* è capace di determinare un nuovo esame della vicenda oggetto di dette pronunce.

Un tradizionale settore, segnato da statuizioni suscettibili di modifica al mutare delle circostanze che in prima battuta le hanno determinate è quello dei provvedimenti di sorveglianza.

In materia di semilibertà è stato detto che la revoca ex art. 51, comma 1, ord. penit. impone di valutare «la mancata adesione del condannato al trattamento individuale e, dunque, l'inadeguatezza della misura a perseguire lo scopo di contribuire al recupero sociale del reo. Per converso, si esclude che siffatta forma di revoca richieda necessariamente l'inosservanza degli obblighi connessi all'alternativa penitenziaria ovvero la realizzazione di comportamenti aventi rilevanza penale»¹¹. In altre parole, il provvedimento in questione «non ha ... finalità punitive, ma più semplicemente si fonda sulla constatata insufficienza dei progressi compiuti dal soggetto che gli consentano di porsi in relazione proficua con il regime di semilibertà, nonché sulla assenza di condizioni che attribuiscano allo svolgimento della vita fuori dell'istituto capacità di determinare un suo graduale reinserimento nella società»¹²; ciò ben spiega una formula di legge – «quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento» (art. 51, comma 1, ord. penit.) – talmente generica da rasentare l'indeterminatezza¹³, prescindendo da specifiche violazioni di legge o di prescrizioni altrimenti imposte al condannato¹⁴.

Se il tribunale di sorveglianza aveva *ab origine* formulato una valutazione prognostica di possibile integrazione del reo¹⁵, fattori successivi la smentisco-

no, obbligando il giudice a tornare indietro, appunto, con la revoca del beneficio¹⁶. Più precisamente, nel quadro fattuale sottoposto ai magistrati si inserisce un elemento – sopravvenuto¹⁷ o preesistente ma non inizialmente considerato¹⁸ – che impedisce di accordare fiducia circa il buon esito dell'applicazione della misura alternativa sul condannato.

Detto profilo induce a richiamare la nozione di “provvedimenti allo stato degli atti”, intesi come quelli dettati dalla «natura stessa del processo [che] impone di formulare giudizi, e prendere decisioni, sulla base delle conoscenze acquisite sino ad un determinato momento del suo sviluppo»¹⁹. Constando il procedimento penale di «giudizi parziali» – *rectius*: «settoriali»²⁰ –, ognuno preordinato alla realizzazione di un certo risultato, lo “stato degli atti” è quello che inquadra una situazione provvisoria e in quanto tale suscettibile di ulteriori valutazioni al modificarsi del contesto di riferimento²¹.

Questo discorso vale per l'intero settore trattamentale, considerato il «mutevole configurarsi dei presupposti per l'ammissione ai benefici penitenziari», che «non consente di equiparare gli effetti che la cosa

itenziario del nemico”, *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2005, 482, ss.. Si segnala, dello stesso Autore, *Revoca della semilibertà: tra “successione proporzionata” e finalità punitive*, *Foro amb.*, 2004, 68, ss..

¹⁶ Questo – si badi – in ragione sempre di comportamenti – ancorché non criminosi – sintomatici della predetta inidoneità del trattamento e mai in relazione di semplici stati d'animo o modi di essere del condannato: così, Palazzo, *La disciplina della semilibertà: evoluzione normativa e ampiezza funzionale di un buon istituto*, Grevi (a cura di), *L'ordinamento penitenziario tra riforme di emergenza*, Padova, 1994, 387, ss..

¹⁷ Ad esempio la sopravvenuta impossibilità di svolgere attività lavorativa: cfr. Cass., Sez. I, 28 giugno 1982, *Giust. pen.*, 1983, III, 469. Sul tema, per tutti, Canepa-Merlo, *Manuale di diritto penitenziario*, Milano, 2010, 348. Sulla revoca per mancata osservanza del piano di trattamento predisposto per il condannato-detenuto, trib. sorv. Milano, ord., 19 novembre 2003 criticata da Consulich, *Revoca della semilibertà: epifania*, cit. nota 15.

¹⁸ Quale l'avanzare di una malattia degenerativa che impedisce al condannato di adempiere ai propri obblighi e di cui non ci si era avveduti quando gli venne accordata la semilibertà, o l'accertamento della dipendenza da sostanze stupefacenti occorso sull'interessato dopo la concessione del beneficio. Sui rapporti tra tossicodipendenza e semilibertà, da cui *mutatis mutandis* è tratto l'esempio in parola, Cass., Sez. I, 14 giugno 1993, *Cass. pen.*, 1994, 3111.

¹⁹ Con efficace sintesi, Negri, *Fumus commissi delicti: la prova per le fattispecie cautelari*, Torino, 2004, 42. Nella stessa direzione, Lorusso, *Provvedimenti “allo stato degli atti” e processo penale di parti*, Milano, 1995, passim.

²⁰ L'espressione è di Kostoris, voce *Giudizio*, *Eng. giur. it.*, VI agg., Roma, 1997, 2.

²¹ In tema – pur con riferimento ad altri luoghi dell'ordinamento – Triggiani, *Le impugnazioni delle misure cautelari personali nella giurisprudenza delle Sezioni Unite*, *Arch. nuova proc. pen.*, 2012, 125, ss. o Kostoris, *Le impugnazioni penali, travagliato terreno alla ricerca di nuovi equilibri*, *Riv. dir. proc.*, 2008, 915, ss. o, più risalente, Cristiani, *Considerazioni sui provvedimenti allo “stato degli atti” nel nuovo processo penale*, Pisani (a cura di), *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, vol. III, Milano, 1991, 155, ss.

¹¹ Cass., Sez. I, 25 febbraio 2010, n. 10271, citata da Fiorentin, *Misure alternative alla detenzione e tossicodipendenza*, Milano, 2011, 375.

¹² Presutti, *Sub art. 51*, Grevi-Giostra-Della Casa, *Ordinamento penitenziario commentato*, Padova, 2011, 748.

¹³ Sul punto già Grevi, *Magistratura di sorveglianza e misure alternative alla detenzione nell'ordinamento penitenziario: profili processuali*, AA.VV., *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico. Atti dell'XI Convegno E. De Nicola*, Milano, 1977, 150, nota 23.

¹⁴ Pur ovviamente dovendosi sempre e comunque giustificare la revoca sulla base di precisi fatti comportamentali, come rileva Grasso, *Misure alternative alla detenzione*, Vassalli (a cura di), *Dizionario di diritto e procedura penale*, Milano, 1986, 694.

¹⁵ Dovendo, quindi, contestualizzare la necessità di applicare la misura in parola al caso di specie, alla personalità del destinatario, alla sua condotta carceraria, alla vita anteatta, ecc. Così, Consulich, *Revoca della semilibertà: epifania del “diritto pen-*

TRAPPELLA / LA REVISIONE (O REVOCA?) DELLA SENTENZA ESTRADIZIONALE

giudicata genera all'esito del processo di cognizione a quelli che seguono al consolidarsi del procedimento di sorveglianza»²².

Spontaneo, a questo punto, è il paragone con le pronunce *de libertate*, accumulabili alle decisioni di sorveglianza dalla "logica possibilità di un accertamento ulteriore"²³; anzi, a meglio approfondire, possono cogliersi interessanti analogie anche vagliando le *species* interne al *genus* dei "provvedimenti allo stato degli atti": decisioni *rebus sic stantibus*, *provisorie* e allo stato degli atti *in senso stretto*²⁴.

La completezza dell'istruttoria compiuta dal giudice cautelare e da quello di sorveglianza impedisce di ascrivere le rispettive decisioni alla seconda categoria di pronunce, «*impennate su di un accertamento genericamente o volutamente sommario delle fattispecie in vista dell'immediato riconoscimento di un bene o di una situazione giuridica, che, tuttavia, una valutazione successiva più compiuta potrà fare apparire fondato o inadeguato sulla scorta di nuove risultanze*»²⁵.

Del pari, la natura fisiologicamente mutevole dell'oggetto del *decisum* blocca ogni possibilità di inquadrare le delibere in argomento nella terza tipologia: non si tratta, infatti, di provvedimenti – frutto di un accertamento completo per le possibilità sussistenti al momento in cui furono emessi – che, «*come le sentenze*» civili «*che mandano le parti a meglio istruire la causa*»²⁶, esprimono il potere dell'organo giudicante di decidere la causa solo in parte, disponendo l'ulteriore istruttoria per le questioni non decise²⁷.

Procedendo oltre, e una volta inquadrata la natura delle decisioni in parola tra quelle emesse *rebus sic stantibus*²⁸, con attenzione alla materia *de libertate* si giunge all'idea del *giudicato cautelare* – definibile, appunto, come «*un giudicato "allo stato degli atti"*»²⁹ – «*che preclude la possibilità di rivalutare questioni già esaminate, salva l'ipotesi di sopravvenienza di nuove*

emergenze in fatto o in diritto»³⁰. Alla stessa maniera si può parlare di un *giudicato di sorveglianza*³¹, pur esso connotato da stabilità³² fin tanto che non sopraggiungano elementi idonei a smentire il quadro dei fatti inizialmente sottoposto al giudice.

La nozione di "giudicato"³³, se esposta alle incertezze di materie definibili con pronunce *rebus sic stantibus*, perde forza, ponendosi all'antitesi di quel paradigma di definitività cui viene tradizionalmente associata³⁴. Si può, quindi, già additare un primo punto di arrivo: la decisione che esprime uno dei tanti giudizi settoriali³⁵ rimane in piedi fino a quando mantiene la propria utilità verso l'obiettivo giudiziale che l'ordinamento ha previsto per lo specifico momento in cui è stata resa: diversamente, viene richiamata indietro o, meglio, in una sola parola, e ad esaltare il dato etimologico, *revocata*.

(SEGUE) EFFICACIA PRECLUSIVA DELLE DECISIONI

Lo si può esprimere come un teorema: quanto più il procedimento si avvicina alla decisione sulla domanda penale, tanto più le pronunce giudiziarie

³⁰ La Rocca, *Il riesame*, cit. nota 27, 198. In giurisprudenza, Cass., Sez. V, 2 aprile 1998, *CED Cass.*, 210848. Per un parallelismo tra "giudicato cautelare" e "giudicato di esecuzione", allorché diventa ammissibile la riproposizione dell'istanza di indulto già rigettata se interviene un mutamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite, dettato dalla necessità di interpretare il diritto europeo in senso conforme alle prescrizioni Cedu nel significato loro attribuito dalla Corte di Strasburgo, Cass., Sez. un., 21 gennaio 2010, n. 18288, *CED Cass.*, 246651.

³¹ Espressione già usata, ad esempio, da Fiorentin-Marcheselli, *Il giudice di sorveglianza: la giurisprudenza dei tribunali e dei magistrati di sorveglianza*, Milano, 2012, 91; Ruaro, *La magistratura di sorveglianza*, Milano, 2009, 465. In tema anche Giunchedi, *Regime carcerario differenziato, irrevocabilità "allo stato degli atti" ed "elementi nuovi"*, *Giur. it.*, 2005, 157 o Filippi, *Proroga del regime di cui all'art. 41-bis ord. penit. e "giudicato di sorveglianza"*, *Giur. it.*, 2005, 1061.

³² Ricordando sempre che, in generale, ciò che è travolto dal giudicato «non è mai connotat[o] da irrevocabilità assoluta»: cfr. Fadalti-Rebecca, *Appunti sul giudicato penale*, *Arch. nuova proc. pen.*, 2005, 3.

³³ Questo, sempre a volere parlare di "giudicati allo stato degli atti", invero quasi con un ossimoro. Certo, «elaborato dalla giurisprudenza in materia cautelare, codificato in materia di procedimento di esecuzione e ritenuto operante anche in numerosi ed eterogenei altri settori, quello dell'irrevocabilità *rebus sic stantibus* è un fenomeno ormai immanente al nostro sistema processuale, sempre più orientato a cristallizzare "il risultato degli accertamenti che ne scandiscono il percorso procedurale, sia che si tratti della risoluzione di questioni incidentali, sia che si tratti di decisioni principali sui *merita causae*"». Vedasi Fonti, *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, Padova, 2008, 191, che cita Dean, *Ideologie e modelli dell'esecuzione penale*, Torino, 2004, 22.

³⁴ Per cui si rimanda alle primissime pagine di Giunchedi, *La prova nella giurisdizione esecutiva*, Torino, 2012, 1, ss..

³⁵ Si riprende a prestito l'efficacissima espressione di Kostoris, voce *Giudizio*, cit. nota 20, 2.

²² Mancuso, *Il giudicato nel processo penale*, Ubertis-Voena (a cura di), *Trattato di procedura penale*, vol. XLI.1, Milano, 2012, 390. In giurisprudenza, sul punto, *ex plurimis*, Cass., Sez. I, 17 novembre 2005, *CED Cass.*, 233134 o trib. sorv. Venezia, 4 gennaio 2005, *www.diritto.it* per cui nel procedimento di sorveglianza «sono impediti rivalutazioni della medesima situazione sulla scorta dei medesimi elementi fattuali, ma non di certo successive diverse valutazioni che tengono conto di elementi conoscitivi sopravvenuti».

²³ L'espressione è di Nuvolone, *Contributo alla teoria della sentenza istruttoria penale*, Padova, ristampa 1969, 102.

²⁴ Sul punto, Pierro, *Il giudicato cautelare*, Milano, 2000, 89.

²⁵ Sempre Pierro, *Il giudicato cautelare*, cit. nota 24, 89, che richiama Nuvolone, *Contributo alla teoria*, cit. nota 23, 114.

²⁶ Esempio di Pierro, *Il giudicato cautelare*, cit. nota 24, 90.

²⁷ Cfr. l'art. 279 c.p.c. in tema di sentenze non definitive.

²⁸ Nella tripartizione di Nuvolone, quindi, si tratta della prima tipologia.

²⁹ La Rocca, *Il riesame delle misure cautelari personali*, Milano, 2012, 198.

acquistano efficacia preclusiva, occorrendo motivazioni più forti e sistemi di critica più articolati per metterle in discussione. Sotto tale profilo, il panorama è denso di esempi.

Una prima norma cui riferirsi è l'art. 414 c.p.p., considerando l'elaborazione giurisprudenziale sul sintagma «esigenza di nuove investigazioni».

Una massima merita totale interesse: «in tema di archiviazione, l'efficacia preclusiva del decreto ha per oggetto la notizia criminis e non il fatto, ed impedisce dunque la prosecuzione della fase procedimentale, ma non la definizione giuridica della imputazione, la quale, al momento dell'archiviazione non è neppure formulata»³⁶. Quello della riapertura delle indagini è un meccanismo assai esile³⁷ che va attivato laddove esplorazioni incomplete lascino intravedere il pericolo di «imputazioni azzardate o prive di quei riscontri che meritano un approfondimento nel contraddittorio»³⁸: insomma, a nulla vale affermare l'efficacia preclusiva del provvedimento archiviativo in rapporto al fatto-reato, poiché esso impedisce unicamente la ripresa delle indagini sulla base del solo compendio degli elementi già acquisiti e valutati dal giudice dell'archiviazione³⁹.

Sei anni prima di questo arresto, le Sezioni Unite avevano chiarito che «il decreto di archiviazione, pur non essendo munito dell'autorità della res iudicata, è connotato da un'efficacia preclusiva, quantunque limitata, operante sia con riferimento al momento dichiarativo della carenza di elementi idonei a giustificare il proseguimento delle indagini, sia riguardo al momento della loro riapertura, condizionata dal presupposto dell'esigenza di nuove investigazioni», peraltro evidenziando che lo «stesso fatto» che può motivare l'istanza di ulteriori indagini comprende «sia le componenti oggettive dell'addebito – condotta, evento, rapporto di causalità – sia gli aspetti esterni al fatto di reato, da identificare nell'autorità che procede o procedette all'investigazione, in quanto l'effetto preclusivo discendente dall'archiviazione condiziona solo la condotta dell'ufficio inquirente che chiese e ottenne il relativo provvedimento»⁴⁰. Insomma, non sono certi necessari nuovi elementi: è sufficiente un *quid*

novi – che dovrà intendersi nel senso più generale possibile – «tale da superare la motivazione dell'originaria richiesta e quella del provvedimento che l'ha condivisa»⁴¹.

L'art. 414 c.p.p. detta, quindi, una procedura estremamente semplice, da applicarsi laddove «vi [siano] due notizie, ma un unico fatto di reato»⁴² nella medesima sede giurisdizionale⁴³: qui, dimostrato il *quid pluris*, il pubblico ministero rivolge istanza di riapertura dell'indagine al giudice, che autorizza *de plano* con decreto motivato. Volendo attribuire un valore matematico alla resistenza della decisione archiviativa, esso si avvicina molto – *rectius*: tende – a zero, giacché la sua efficacia preclusiva può venire meno anche solo in corrispondenza di una nuova lettura del materiale già raccolto, giustificabile sulla scorta di una qualunque sopravvenuta circostanza⁴⁴.

Diverso è il caso della revoca della sentenza di non luogo a procedere. Si dia lettura di questo passaggio: «supponiamo che, opposto a qualche ferratissimo delinquente, il pubblico ministero agisca con armi inadeguate (fosse cauto, indagherebbe ancora); così esilmente toccato, al dibattimento costui finirebbe assolto; ovvio che schivi udienza preliminare e non luogo a procedere, puntando alla decisione sul merito, con i relativi effetti preclusivi»⁴⁵. L'esempio calza e già basta a dimostrare la differente resistenza della sentenza di non luogo a procedere ad eventuali elementi idonei a porla in discussione rispetto alla pronuncia conclusiva della fase dibattimentale.

La giurisprudenza, dal canto proprio, ha stabilito che «ai fini della revoca della sentenza di non luogo a procedere, le nuove prove poste a sostegno della richiesta devono essere oggetto, nel merito, di una valutazione d'idoneità a determinare, nel caso concreto, il rinvio a giudi-

³⁶ Ad esempio, Cass., Sez. V, 21 agosto 2007, n. 33057, CED Cass., 237581.

³⁷ L'espressione è di Stoja, *Efficacia preclusiva del provvedimento di archiviazione e certezza in senso soggettivo: un problema irrisolto*, Riv. it. dir. e proc. pen., 2002, 358.

³⁸ Mancuso, *Il giudicato nel processo penale*, cit. nota 22, 362.

³⁹ In materia, con speciale attenzione agli effetti preclusivi dell'archiviazione sulla vicenda cautelare, Orlandi, *Effetti preclusivi dell'archiviazione e procedimento cautelare*, Cass. pen., 1998, 3291. Più in generale, sicuramente degno di nota è Caprioli, *L'archiviazione*, Napoli, 1994, 434.

⁴⁰ Cass., Sez. un., 1 giugno 2000, n. 9, CED Cass., 216004.

⁴¹ Corso, *Indagini preliminari*, AA.VV., *Procedura penale*, Torino, 2010, 435.

⁴² Carli, *Preclusione e riapertura delle indagini preliminari nell'art. 414 c.p.p.*, Giur. it., 1993, II, 641, ss.

⁴³ Come ha chiarito Cass., Sez. VI, 12 luglio 1996, n. 8511, Cass. pen., 1997, 2117.

⁴⁴ Foss'anche l'istanza con cui il difensore «convince» il g.i.p. che il reato per cui si è proceduto non è perseguibile a querela – per la proposizione della quale erano scaduti i termini: ciò che motivò il provvedimento archiviativo – ma d'ufficio. Cfr. Cass., Sez. IV, 29 marzo 2007, n. 12801, CED Cass., 236280. Per utili approfondimenti sul tema qui accennato, per una ricognizione delle posizioni più recenti, D'Agnolo, *In tema di effetti preclusivi rebus sic stantibus dell'archiviazione*, Giur. it., 2011, 1901; Aprati, *Efficacia preclusiva locale del provvedimento di archiviazione e criteri di priorità "negativi"*, Dir. pen. proc., 2011, 422; Servi, *L'efficacia preclusiva del decreto di archiviazione: un déjà vu con qualche ritocco*, Proc. pen. giust., 2011, 1, 58 o Cerqua, *Brevi osservazioni sugli effetti invalidanti della mancata autorizzazione del giudice ex art. 414 c.p.p.*, Il giudice di pace, 2008, 349.

⁴⁵ Cordero, *Procedura penale*, Milano, ed. 2006, 915.

TRAPELLA / LA REVISIONE (O REVOCA?) DELLA SENTENZA ESTRADIZIONALE

zio, non a fondare o meno un giudizio di colpevolezza»⁴⁶. Il contesto, insomma, è completamente diverso da quello in cui si forma il giudizio sul merito, tanto che è del tutto ammissibile l'ipotesi che, in questa fase – cioè dopo il non luogo a procedere – l'inquirente reperisca elementi «capaci di dare nuova luce al quadro probatorio allora ritenuto insufficiente» e, quindi, «idonei a determinare il rinvio a giudizio»⁴⁷: d'altra parte si tratta di questo, di offrire al giudice la possibilità di vagliare la richiesta del pubblico ministero di arrivare al giudizio, o – allontanandosi dall'«icastica denominazione ... , esito del primo brain storming all'indomani della riforma del codice di procedura penale: ... "filtro delle imputazioni azzardate"»⁴⁸ per approdare a più recenti arresti delle Sezioni Unite – di procedere alla «stabilizzazione dell'accusa»⁴⁹.

Il procedimento è qui più articolato di quello descritto dall'art. 414 c.p.p. per la riapertura dell'indagine. Così, se certo il non luogo a procedere è inidoneo ad acquisire il carattere dell'irrevocabilità⁵⁰, sicuramente la resistenza di quella pronuncia si attesta su valori superiori rispetto alla semplice archiviazione, perlomeno considerando che si tratta di decisione conseguente all'esercizio dell'azione penale, comunque suscettibile di chiudere il "processo". Il suo superamento impone il contraddittorio, con successiva previsione di nuova udienza preliminare attraverso un atto in forma di ordinanza (artt. 435, comma 3 e 436, comma 1, c.p.p.)⁵¹.

Giungendo alla pronuncia che si esprime sul contenuto dell'accusa, è bene partire da alcune considerazioni preliminari, attinenti alla forza del giudicato. Si sa che «la cosa giudicata formale [è] qualità specifica dell'atto giurisdizionale: ... se nessuno muove obiezioni, "iudicium blasphemando", l'ipotesi sottoposta dagli scabini all'assemblea diventa regola definitiva. In lingua romana, res iudicata. È atto normativo la decisione ossia genera diritto». Certo, «l'«irrevocabilità» [è] relativa: sul non luogo a procedere incombono possi-

bili revoche, sopravvenendo nuove prove, ma nemmeno le condanne "irrevocabili" sono realmente tali, perché soggiacciono a revisione»⁵².

In tema, con assoluta nitidezza s'è poi affermato che la revisione «continua a rappresentare uno dei più delicati punti d'equilibrio del sistema processuale italiano, dal momento che, attraverso la sua disciplina, l'ordinamento mira a realizzare una complessa mediazione tra la tendenza autoconservativa del giudicato e la necessità di approntare rimedi efficaci all'errore giudiziario, così da assicurare il primato della verità materiale su quella processuale»⁵³. Essa si configura pertanto come eccezione alla regola per cui è definitiva la pronuncia non impugnata entro i termini previsti *ex lege* o esauriti gli ordinari strumenti di critica: appello e ricorso per cassazione. È – si diceva – un'anomalia determinata dall'esigenza di cancellare una condanna evidentemente ingiusta, stabilendo nel caso specifico il primato della verità reale su quella formale.

L'impugnabilità della sentenza irrevocabile è così giustificata *ratione iniquitatis*⁵⁴ e, al di là della casistica descritta dall'art. 630 c.p.p., la sola ragione per cui il giudicato viene posto in discussione è l'intrinseca ingiustizia di una condanna⁵⁵; ci si trova nella posizione opposta a quella descritta per la decisione archiviativa: se là tendeva allo zero la resistenza del provvedimento, superabile per causa di un qualsiasi elemento – foss'anche la diversa rilettura del materiale investigativo già raccolto – e grazie ad una statuizione *de plano*, qui la forza del *decisum* mira all'infinito, non coincidendo con il massimo valore possibile giusto per causa di quell'eccezione che è data proprio dalla possibilità di sottoporre a revisione le condanne per loro ingiustizia.

Passando, poi, oltre, per i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione e dal magistrato di sorveglianza, essi si caratterizzano per una stabilità "allo stato degli atti". Già lo si è visto per la revo-

⁴⁶ Cass., Sez. IV, 15 maggio 2008, CED Cass., 240174.

⁴⁷ Dani, voce *Revoca della sentenza di non luogo a procedere*, Dig. disc. pen., XII, Torino, 1997, 147.

⁴⁸ Valentini, *L'accrescimento cognitivo in udienza preliminare*, AA.VV., *Il codice di procedura penale in vent'anni di riforme*, Torino, 2009, 47.

⁴⁹ Cass., Sez. un., 20 dicembre 2007, n. 5307, *Dir. pen. proc.*, 2009, 177.

⁵⁰ Come espressamente previsto dalla *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, G.U., *Serie generale*, 24 ottobre 1988, n. 250, *Supp. ord.*, n. 2, 139. Sul punto pure Fiorio, *La prova nuova nel processo penale*, Padova, 2008, 121 e anche Spangher, *Sub art. 434*, Chiavario (a cura di), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, IV, Torino, 1990, 745, ss.

⁵¹ Cfr. su questi temi Sechi, *Revoca della sentenza di non luogo a procedere*, Gaito (a cura di), *Le impugnazioni penali*, II, Torino, 1998, 857, ss.

⁵² Cordero, *Procedura penale*, cit. nota 45, 1218.

⁵³ Sono parole di Fiorio, *La prova nuova*, cit. nota 50, 225. Il tema non è affatto recente, e sulla dialettica tra il *dictum* irreversibile e le «esigenze della verità e della giustizia reale» si rimanda a De Marsico, *Diritto processuale penale*, Napoli, 1966, 328 o, più recentemente, a Dean, *La revisione*, Padova, 1999, *passim* che parla in merito di necessario bilanciamento «tra una concezione esasperatamente formalistica della certezza giudiziaria e la rinuncia alla stabilità delle relazioni giuridiche» (p. 9).

⁵⁴ Ricordando la dicotomia di Ferrari, *Aurea Practica*, Colonia, 1576, 209 cui rimanda Valentini, *La prova decisiva*, Padova, 2012, 190.

⁵⁵ Ciò che giustifica il titolo di una bella opera in tema, che mostra come la revisione sia strumento di critica che si colloca tra forma e sostanza, tra la perfezione di una decisione non più impugnabile e la sostanziale ingiustizia della medesima: vedasi Callari, *La revisione. La giustizia penale tra forma e sostanza*, Torino, 2012.

ca della semilibertà ex art. 51, comma 1, ord. penit.; ancor meglio ciò si evince dall'art. 666, commi 2 e 6 c.p.p.⁵⁶: l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione definisce la questione sottopostagli dalle parti può essere ricorsa per cassazione (comma 6); d'altra parte, l'istanza del pubblico ministero o del condannato può, anche in caso di rigetto, essere nuovamente rivolta al giudice che, però, la dichiara inammissibile se «*costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata*» (comma 2). Con altre parole, la parte è ammessa a presentare la propria domanda più di una volta solo se è mutato il contesto che la motiva, di talché la nuova istanza non consiste in un *idem* rispetto a quella già rifiutata. Si giunge per questa via a parlare di «*precaria definitività*»⁵⁷ della decisione ex art. 666 c.p.p. e ad accostare le statuizioni del giudice dell'esecuzione a quelle di sorveglianza, aventi ad oggetto – come s'è visto – misure «*sempre passibil[i] di revoca*»⁵⁸.

Ed ecco che alla sola pronuncia sull'imputazione – conclusiva quindi del procedimento di cognizione – è possibile attribuire una pretesa di definitività, peraltro non assoluta giacché superabile nell'ipotesi di *iniquitas* del *decisum*, mediante l'impugnazione straordinaria⁵⁹.

(SEGUE) PROSPETTIVE EUROPEE

Già s'è definita la revisione come «*rimedio eccezionale per porre fine ad una ingiustizia sostanziale che l'ordinamento non può tollerare*»⁶⁰. Sulle medesime considerazioni la Consulta è giunta a dichiarare illegittimo l'art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione al fine di «*consentire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi*

dell'articolo 46, paragrafo 1, CEDU, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea»⁶¹.

Dopo questa pronuncia ci si è opportunamente chiesto se esista un sistema integrato nazionale-convenzionale delle impugnazioni⁶²: l'interrogativo sorge spontaneo, considerata l'esigenza di superare il principio di tipicità sancito dall'art. 568 c.p.p. allorché entrino in gioco, ad esempio, pronunce di Strasburgo che, su impulso della persona offesa, accertino violazioni implicanti la riapertura del processo⁶³.

In tal caso, il rimedio straordinario verrebbe attivato sulla base di una decisione europea che imporrebbe di orientare un processo nostrano, già esauritosi in un precedente proscioglimento, verso una condanna, ossia nella direzione opposta a quella tratteggiata dall'art. 629 c.p.p..

In siffatta situazione non ammettere la revisione sarebbe ovviamente conforme allo schema codicistico italiano, ma si porrebbe in antitesi sia all'art. 46 Cedu sulla forza vincolante delle sentenze del giudice europeo – e sul conseguente obbligo degli Stati di ottemperarvi –, sia al monito della Consulta⁶⁴, che imponeva – sempre nella decisione del 2011 – di ritenere inapplicabile ogni regola interna che impedisca all'interessato di porsi «*nelle condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza della violazione accertata*»⁶⁵.

⁵⁶ Su questi temi Caprioli-Vicoli, *Procedura penale dell'esecuzione*, Torino, 2011, 213, ss. o anche Mancuso, *Il giudicato nel processo penale*, cit. nota 22, 390.

⁵⁷ Mancuso, *Il giudicato nel processo penale*, cit. nota 22, 390.

⁵⁸ Giostra, *Il procedimento di sorveglianza nel sistema processuale penale: dalle misure alternative alle sanzioni sostitutive*, Milano, 1983, 432. Vedasi anche Ruaro, *La magistratura di sorveglianza*, Milano, 2009, 464-465.

⁵⁹ E nella trattazione s'è fatto riferimento solo alla revisione; qualche parola va spesa anche per il ricorso ex art. 625bis c.p.p. che pone rimedio ad errori – di fatto o materiali – nelle sentenze della Suprema Corte. Qui non si chiede una nuova valutazione giuridica rispetto a quella già resa dalla Cassazione, bensì l'emenda di una sbagliata percezione o di una non voluta dimenticanza del giudice, chesi è ripercossa fino all'estremo grado di giudizio. In modo chiaro inquadra le due categorie di vizi ricorribili Capone, *Errore materiale ed errore di fatto della Corte di cassazione*, *Dir. pen. proc.*, 2002, 863, ss.. Sull'impossibilità di ricomprendere nella nozione di "errore di fatto" anche l'erronea interpretazione di norme processuali, vedasi Geraci, *Sentenze della Corte e.d.u. e revisione del processo penale*, vol. I, *Dall'autarchia giudiziaria al rimedio straordinario*, Roma, 2012, 121.

⁶⁰ Così App. Napoli, Sez. fer., 7 agosto 2012, cit., nota 1.

⁶¹ C. cost., sent., 7 aprile 2011, n. 113, *Guida dir.*, 2011, 17, 42 e su di essa, Callari, *La revisione. La giustizia penale*, cit. nota 55, 286 e anche Geraci, *La revisione quale rimedio interno dopo le condanne della Corte di Strasburgo: un avanzamento di tutela e molte incognite*, *Proc. pen. giust.*, 2011, 4, 93, ss., che sottolinea come, secondo la ricostruzione operata dal Giudice delle Leggi, la revisione per contrasto con le sentenze della Corte edu debba concepirsi quale *extrema ratio*, operando allorché «essa appaia l'unico strumento attraverso cui rimuovere in modo integrale le conseguenze pregiudizievoli della violazione accertata dalla Corte dei diritti umani» (p. 101). Bella l'espressione di Gialuz che – sempre con riguardo alla sentenza 113 – parla di decisione «*additiva di istituto*», chiaramente mutuando il *modus dicendi* dalla tassonomia delle pronunce della Consulta (in *Una sentenza "additiva di istituto": la Corte costituzionale crea la "revisione europea"*, *Cass. pen.*, 2011, 3308, ss.). Sugli stessi temi, anche Diddi, *La "revisione del giudizio": nuovo mezzo straordinario di impugnazione delle sentenze emesse in violazione della C.e.d.u.*, *Giust. pen.*, 2011, III, 138, ss.

⁶² L'espressione è di Geraci, *La revisione quale rimedio*, cit. nota 61, 103.

⁶³ Il caso è quello di Corte e.d.u., 6 aprile 2010, *CGIL e Cc. Italia*, allorché «un soggetto che si riten[eva] diffamato da dichiarazioni rese da un parlamentare e che, impossibilitato a far valere utilmente le sue ragioni innanzi all'autorità giudiziaria dall'operatività dell'insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost., ricorra alla Corte europea per violazione del diritto di accesso a un tribunale ai sensi dell'articolo 6, §1, della Convenzione». Ricostruzione sempre di Geraci, *La revisione quale rimedio*, cit. nota 61, 102.

⁶⁴ Sempre C. cost., sent., 7 aprile 2011, n. 113, cit. nota 61.

⁶⁵ Come acutamente osservato da Geraci, *La revisione quale rimedio*, cit. nota 61, 102.

TRAPELLA / LA REVISIONE (O REVOCA?) DELLA SENTENZA ESTRADIZIONALE

Peraltro, già prima della sentenza n. 113 del 2011 la Corte costituzionale aveva formulato «*al legislatore un pressante invito ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei, per consentire all'ordinamento di adeguarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbiano riscontrato, nei processi penali, violazione dei principi sanciti dall'art. 6 Cedu*»⁶⁶. A ciò non seguiva alcun adattamento della disciplina nostrana, tanto che la Corte tornava sul tema – appunto, nel 2011 – dichiarando illegittimo l'odierno art. 630 c.p.p. Insomma, la questione è quanto mai attuale e il principio di tipicità ex art. 568 c.p.p. si rivela inadeguato a sopportare l'osmosi di giudizi interni ed europei che entrano con forza nel nostro ordinamento, collocandosi a presidio di una normativa ormai di rango sub-costituzionale.

Non è ancora tutto: ormai quasi un decennio fa⁶⁷ la Corte di Strasburgo aveva distinto tra «*renouveau des poursuites*» e «*réouverture du procès*»⁶⁸; il primo contrasta con il divieto di *ne bis in idem*, mentre la seconda è ammissibile sulla scorta dell'art. 4, par. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione.

Nel caso di specie, la Corte aveva ricondotto ad essa la rivisitazione del giudicato *contra reum*, motivata dalle eccezionali circostanze di «*faits nouveaux ou nouvellement révélés*» e della scoperta di un «*vice fondamental dans la procédure précédente*»⁶⁹: in tali situazioni, «*la procedura verte sulle stesse accuse che si ponevano a fondamento del processo penale conclusosi con la decisione impugnata e della quale si contesta la regolarità. Quando l'istanza di revisione è ritenuta ricevibile e il procedimento viene riaperto per il riesame del caso, la domanda di revisione ha per effetto ultimo quello di annullare ogni precedente provvedimento e di comportare una statuizione sulle accuse penali con una nuova decisione*»⁷⁰.

Stime come questa impongono, sul piano più generale, di rivalutare l'idea di “giudicato”: pur a tacere delle implicazioni legate all'*impasse* generato dalla collocazione della Cedu nella gerarchia delle fonti, dal monito della Consulta di ritenere inapplicabili le norme interne che impediscano al ricorrente l'esercizio dei diritti consacrati nella Convenzione e dall'effettiva impossibilità di dichiarare l'art. 629

c.p.p. illegittimo per il solo fatto che non prevede una revisione *contra reum*, trattandosi di scelta discrezionale del legislatore⁷¹, quelle poste sono premesse necessarie a meglio comprendere le influenze europee che, *de iure condendo*, interessano l'ambito di indagine.

Già qualche anno fa, si osservava che «*ogni manovra additiva del legislatore imporrebbe di costruire un percorso parallelo, con regole autonome, in vista dei casi in cui bisogna ripetere il processo in seguito alla violazione constatata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo*»⁷²; oggi si distinguono due modelli di revisione, quello “interno” e quello “europeo” «*la cui articolazione è solo in parte coincidente con le cadenze delineate dal codice di rito, ed il cui ambito di attivabilità ai fini della riparazione delle violazioni convenzionali è forse, invece, da circoscrivere*»⁷³. Difatti, in base all'imperativo della Consulta, la violazione di qualsiasi parametro Cedu dovrebbe essere censurata sulla base del rimedio straordinario, con ciò generandosi due ordini di questioni, allorché sia l'offeso ad essere impossibilitato a godere dei diritti espressi in Convenzione – e qui, si è visto, verrebbe ad ammettersi una revisione, sì, in favore della vittima, ma *contra reum* – e laddove si ammettesse la revisione europea come «*attivabile non solo in caso di sentenza di condanna della Corte di Strasburgo per violazione delle garanzie processuali del fair trial cristallizzate all'art. 6 C.e.d.u., ma per qualsivoglia lesione dei canoni convenzionali, ciò che aprirebbe la praticabilità del rimedio straordinario anche alle ipotesi di accertate violazioni di carattere sostanziale, esaltando il ruolo della C.e.d.u. di fondamentale fattore di rafforzamento delle garanzie*»⁷⁴.

Le prospettive europee sono varie e suggestive, e non possono prescindere dalla Cedu e dall'interpretazione che ne dà la Corte di Strasburgo: ciò insi-

⁶⁶ C. cost., sent., 30 aprile 2008, n. 129, *Dir. pen. proc.*, 2008, 728. In tema, Valentini, *Il caso Dorigo: sense and sensibility*, *Giust. pen.*, 2008, 7, 206, ss.

⁶⁷ Corte e.d.u., 20 luglio 2004, *Nikitinec. Russia*, §45.

⁶⁸ Sul punto Callari, *La revisione*, cit. nota 55, 76.

⁶⁹ Utili approfondimenti sulla disposizione menzionata, in Spangher, *Sub art. 4 Protocollo 7, Bartole-Conforti-Raimondi* (a cura di), *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2001, 960.

⁷⁰ Corte e.d.u., 20 luglio 2004, *Nikitine*, cit. nota 67, §46. Traduzione dal francese di chi scrive.

⁷¹ Per cui si rimanda, oltre alla bibliografia già citata, a Repetto, *Corte costituzionale e CEDU al tempo dei conflitti sistemici*, *Giur. cost.*, 2011, 1548, ss.; Kostoris, *La revisione del giudicato iniquo e i rapporti tra violazioni convenzionali e invalidità processuali secondo le regole interne*, *Legisl. pen.*, 2011, 473, ss.; Ruggeri, *La cedevolezza della cosa giudicata all'impatto con la Convenzione europea dei diritti umani... Ovverosia, quando la certezza del diritto è obbligata a dare il passo alla certezza dei diritti*, *Legisl. pen.*, 2011, 481, ss.; Ubertis, *La revisione successiva a condanne della Corte di Strasburgo*, *Giur. cost.*, 2011, 1542, ss.; Canzio, *Passato, presente (e futuro?) dei rapporti tra giudicato "europeo" e giudicato penale italiano*, *Legisl. pen.*, 2011, 465, ss.; Chiavario, *La Corte costituzionale ha svolto il suo compito: ora tocca ad altri*, *Legisl. pen.*, 2011, 495, ss.

⁷² Scalfati, *I giudici offrono un "rimedio tampone" in attesa che si colmi il vuoto legislativo*, *Guida dir.*, 2007, 9, 80.

⁷³ Geraci, *Sentenze della Corte e.d.u.*, cit. nota 59, 167.

⁷⁴ Geraci, *Sentenze della Corte e.d.u.*, cit. nota 59, 170 e anche Manes, *Introduzione. La lunga marcia della Convenzione europea ed i "nuovi" vincoli per l'ordinamento (e per il giudice) penale interno*, Manes-Zagrebel'sky, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale italiano*, Milano, 2011, 7, ss.

nua nel nostro ordinamento un nuovo archetipo di rimedio ripensando al giudicato o, per meglio dire, all'idea di *iniquitas* dinnanzi alla quale viene meno la definitività della pronuncia. Al di là del dibattito sul punto – in queste pagine solo accennato – non può revocarsi in dubbio che, dopo la sentenza n. 113 del 2011, il concetto di “impugnazione straordinaria” non sia più legato solo ad erronee ricostruzioni del fatto, ma anche alla mancata rispondenza dello schema processuale interno – di merito e/o di legittimità – rispetto alle prescrizioni Cedu, ormai entrate con vigore tra le fonti interne, ad un livello quasi parificato a quello costituzionale⁷⁵.

STABILITÀ E REVOCA DELLA PRONUNCIA ESTRADIZIONALE

“Giudicato estradizionale” è espressione ormai d'uso comune – come *giudicato cautelare* o *giudicato di sorveglianza* –, e va intesa quale richiamo ad una definitività legata al permanere delle condizioni che determinarono la scelta sull'istanza di consegna⁷⁶. Non può dubitarsi che la sentenza estradizionale determini una «mera preclusione allo stato degli atti»⁷⁷ che, quindi, «non opera ... quando le vicende processuali intervenute dopo l'adozione della prima decisione modificano il contesto della decisione precedente»⁷⁸ od, ovviamente, se «a seguito della precedente domanda di estradizione non sia stata adottata alcuna decisione sul merito della stessa»⁷⁹.

Tradizionalmente, un riferimento normativo motiva l'affermazione della limitata efficacia preclusiva della sentenza che conclude il segmento giurisdizionale della procedura di estradizione: l'art. 707 c.p.p., il cui richiamo non è certo fortuito in questa sede, pur riferendosi al caso dello Stato richiedente che formuli una nuova domanda di estradizione, successiva a sentenza italiana contraria alla consegna. Tramite questa norma, in presenza di elementi idonei a sovvertire la precedente valutazione del giudice, è ammesso l'esame di una nuova domanda di consegna. Simmetricamente,

dati i caratteri di limitata stabilità del *decisum* estradizionale, suscita perplessità un orientamento che esclude la possibilità di un ripensamento alla luce del *novum* che, per esempio, esprimesse l'indole marcatamente politica della domanda avanzata dallo Stato richiedente⁸⁰.

È importante precisare – restando sul piano delle simmetriche opportunità di “rivedere” la decisione estradizionale, in *pejus* e in *melius* – come dall'art. 707 c.p.p. si evinca che «la pronuncia di una successiva sentenza di estradizione non è preclusa a seguito di un'ulteriore domanda presentata da uno stesso Stato per i medesimi fatti a norma dell'art. 707 cod. proc. pen., quando la medesima decisione sia stata fondata su motivi procedurali»⁸¹; pertanto, la norma si applica in presenza di «elementi che non siano già stati valutati dall'autorità giudiziaria», trattandosi – lo dice chiaramente la Corte – di dati di fatto, e non di questioni di correttezza procedurale.

Ciò premesso, è improprio parlare di “impugnazione della sentenza estradizionale”: considerato il tema alla luce delle problematiche connesse al “giudicato” *rebus sic stantibus* – *genus* cui evidentemente appartiene anche quello estradizionale, stante l'intrinseca mutevolezza dell'oggetto della decisione cui è chiamata la corte d'appello, per effetto dell'eventuale sopravvenienza di riscontri idonei a smentire l'iniziale valutazione del giudice sull'istanza di consegna – diventa più opportuno parlare di “revoca della sentenza estradizionale”⁸². E a nulla importa che la consegna fosse ingiusta *ab initio* o che lo si sia

⁸⁰ Si richiamino, così, i criteri dettati dal giudice strasburghese nella nota sentenza *Lutsenko*: «per la Corte [edu, ndr.], la Convenzione riposa sull'assunto che le pubbliche autorità negli Stati membri agiscano in buona fede. Certo, ogni manifestazione di pubblico potere e qualunque misura assunta nei confronti di taluno possono avere finalità nascoste: ovviamente la presunzione di buona fede è confutabile. Tuttavia, il ricorrente che affermi esservi stata una illegittima limitazione dei propri diritti e libertà deve dimostrare in maniera convincente che il motivo dell'agire della pubblica autorità era diverso da quello proclamato o ragionevolmente deducibile dal conteso. Un semplice sospetto che l'autorità abbia ricorso al proprio potere per finalità diverse da quelle previste nella Convenzione non basta a provare che l'articolo 18 sia stato infranto». Occorrono elementi forti a dimostrazione della malafede dello Stato richiedente: nel caso in esame essi esistono, per affermazione della stessa corte distrettuale campana.

⁸¹ Cass., Sez. VI, 21 novembre 2011, n. 42905, *www.mondodiritto.it*, che rimanda a Cass., Sez. VI, 6 dicembre 2006, n. 40167 con nota di Peroni, *Sull'ambito di operatività del “giudicato estradizionale”*, *Dir. pen. proc.*, 2007, 452.

⁸² In un'ottica forse non troppo diversa dalla revoca della sentenza di non luogo a procedere, essendo accostabili la fase giurisdizionale del procedimento di estradizione e l'udienza preliminare dall'essere momenti di interferenza tra rito e merito, dovendo, infatti, il giudice esaminare i fatti per assumere una decisione destinata ad influire sul destino del procedimento, che nel primo caso può pervenire – previo parere favorevole del Ministro – alla traduzione dell'extradando, e nel secondo può giungere alla fase del giudizio dibattimentale.

⁷⁵ Tematica, questa, dibattutagli da tempo all'estero: per tutti, Cameron, *Protocol 11 to the European Convention of Human Rights: the European Court of Human rights as a Constitutional Court?*, in *Yearbook of European Law*, 1995, 219, ss. in cui si indaga la vocazione della Corte strasburghese alla *constitutional justice* e, quindi, a divenire un “giudice delle Leggi” dei diritti umani (espressione di Geraci, *Sentenze della Corte e.d.u.*, cit. nota 59, 28).

⁷⁶ Aprile, *Sulle condizioni e i limiti per l'operatività del giudicato estradizionale*, *Cass. pen.*, 2007, 3777.

⁷⁷ Cass., Sez. VI, 4 marzo 2011, n. 8122, *Riv. it. dir. int. priv. e proc.*, 2012, 465.

⁷⁸ Cass., Sez. VI, 15 maggio 2010, n. 18505, *CED Cass.*, 247001.

⁷⁹ Cass., Sez. VI, 13 ottobre 2009, n. 39944, *CED Cass.*, 244875.

TRAPPELLA / LA REVISIONE (O REVOCA?) DELLA SENTENZA ESTRADIZIONALE

saputo dopo: mutuando ragionamenti formulati in settori che manifestano contiguità quanto alla struttura del giudizio espresso – ossia in tema di cautele –, s'è scritto che «*ammette rimedio [nei termini della revoca, ndr.], anzi lo esige, anche l'atto iniquo ex tunc, sebbene il colpito non l'avesse impugnato*». In tema di revoca, infatti, il legislatore ha disposto «*equiparando (era ovvio) i ripensamenti da fatti nuovi alla ri-decisione sullo stesso materiale, re melius perpensa*»⁸³.

La circostanza che manca un dato normativo al quale agganciare la revoca della sentenza estradi-

zionale a favore del consegnato non è argomento insormontabile dal quale dedurre *more geometrico* che lo strumento sia precluso. Innanzitutto, sarebbe forse contrario al principio di eguaglianza permettere allo Stato richiedente di ottenere la rivisitazione del precedente diniego di consegna e vietare la speculare possibilità all'interessato contro l'avvenuta estradizione; ma, facendo seguito alle premesse circa la natura di "decisione allo stato degli atti" che qualifica la sentenza estradizionale – come dimostra l'art. 707 c.p.p. – essa è per conseguenza revocabile sulla base del *novum* anche in assenza di un'esplicita previsione.

⁸³ Cordero, *Procedura penale*, cit. nota 45, 525.